

News – 01/03/2016

Ristrutturazioni edilizie e "bonus mobili" aggiornata guida Agenzia Entrate alle agevolazioni fiscali – Nota Ance

Nuove guide AdE agevolazioni fiscali tiene conto proroga 2016 detrazione Irpef 50% per ristrutturazioni edilizie del "bonus mobili" e della detrazione Irpef-Ires pari al 65% per interventi antisismici

Nuovo aggiornamento della Guida **«Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali»**, gennaio 2016, a cura dell'Agenzia delle Entrate, che tiene conto della proroga, per tutto il 2016, della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, del "bonus mobili" e della detrazione IRPEF/IRES pari al 65% per gli interventi antisismici.

La Guida, disponibile anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, riepiloga le disposizioni contenute nella legge 208/2015, legge di Stabilità 2016, ed i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria (Cfr. News "Fiscale", 15/01/2016 Legge di "Stabilità 2016" 28 dicembre 2015, n. 208 misure fiscali di interesse settore costruzioni - Dossier Ance).

In particolare, nella Guida vengono illustrati:

^ la **proroga** della **detrazione IRPEF** per il **recupero edilizio** delle abitazioni, nella misura potenziata pari al **50%**, per le **spese sostenute fino al 31 dicembre 2016**, sempre nel **limite massimo** di **96.000 euro** per unità immobiliare.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017, viene confermato che la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, nel limite massimo di 48.000 euro, ai sensi dell'art. 16-*bis* del D.P.R. 917/1986 – TUIR. Inoltre, nella Guida vengono confermati alcuni dei chiarimenti già contenuti nella C.M. 17/E/2015 (Cfr. News "Fiscale" 30/04/2015 ,Detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio e "bonus mobili" chiarimenti Agenzia Entrate Circ. 17/E/2015 - Nota Ance) secondo cui:

- nell'ipotesi in cui l'**ordinante del bonifico** ed il **beneficiario** della **detrazione** non coincidano, questa viene **riconosciuta a favore del beneficiario, a condizione che** nel bonifico venga **indicato il suo codice fiscale**, e che siano rispettati gli altri adempimenti previsti dalla normativa, in proposito anche l'art. 1, co. 3, del D.M. 41/1998, relativo alle modalità applicative del beneficio, con il quale viene stabilito che, oltre al codice fiscale del beneficiario, nel bonifico devono essere indicati la causale del versamento e la partita IVA (codice fiscale) dell'impresa esecutrice;

- in caso di **decesso dell'avente diritto**, la **detrazione non fruita** in tutto o in parte **è trasferita**, per i rimanenti periodi d'imposta, esclusivamente all'**erede che conserva** la **«detenzione materiale e diretta»** dell'abitazione. Sul punto, l'Agenzia conferma che tale condizione **deve esistere non soltanto** nell'anno di **accettazione dell'eredità, ma anche negli anni successivi**. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'erede, già detentore, nei successivi periodi d'imposta conceda l'immobile in locazione o in comodato, non può fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni. Tuttavia, nell'ipotesi in cui, al termine della locazione o del comodato, l'erede riprenda la detenzione dell'abitazione, potrà tornare a fruire delle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi;

^ la **proroga** del **"bonus mobili"**, ossia della detrazione per le **spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016**, relative all'**acquisto dei mobili** e grandi **elettrodomestici** finalizzati all'arredo dell'abitazione oggetto di ristrutturazione¹, nella misura del 50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro (***fra le spese agevolabili sono incluse anche quelle di trasporto e montaggio***), da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Specificiamo per quanto sopra riportato che gli elettrodomestici devono essere di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Inoltre, i mobili e gli elettrodomestici devono essere nuovi (non usati – C.M. 29/E/2013). Il beneficio relativo all'arredo è riconosciuto in caso di esecuzione degli interventi di:

- manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni;
- manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, in presenza dello stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla successiva vendita.

Viene, altresì, confermato che la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto dell'intervento edilizio. Inoltre, la Guida dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che, a differenza di quanto previsto per la

detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, **le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** sostenute da un **contribuente deceduto non possono essere portate in detrazioni** (per le quote non ancora fruite) **dall'erede**, anche quando quest'ultimo conserva la detenzione diretta dell'immobile.

In sostanza, come chiarito dalla C.M. 17/E/2015, la detrazione del "bonus mobili" non utilizzata in tutto o in parte dal contribuente deceduto non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodo d'imposta.

In tal ambito, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto, altresì, una breve **Guida al "bonus mobili"**, aggiornata al mese di gennaio 2016;

- la proroga della **detrazione IRPEF/IRRS** per interventi di **messa in sicurezza statica** in zone sismiche ad alta pericolosità (si tratta delle zone sismiche 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003) riguardanti le parti strutturali di edifici destinati ad abitazione principale o ad attività produttiva e per la **redazione della documentazione obbligatoria**, atta a comprovare la sicurezza statica. Il beneficio spetta nella misura pari al **65%** delle **spese** sostenute **dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016**, sempre nel limite **massimo di 96.000** per unità immobiliare. Come noto, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013.

Allegati

- » [Ristrutturazioni Edilizie AdE 2016](#)
- » [Guida AdE "bonus mobili"](#)

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - <https://www.un-industria.it>